



Comune di Novara

Servizi per le imprese

UOC Commercio e Artigianato

Ordinanza del Dirigente n. 1571 del 25/11/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE (C.D. SALDI) - DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA SCANSIONE TEMPORALE PER L'ANNO 2020.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii., e dell'art. 14, comma 1, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm. e ii., *“le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”*;
- il richiamato art. 15 del d.lgs. 114/98 stabilisce, al comma 6, che le regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi del sopra citato art. 14, comma 2, della l.r. 28/99, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Atteso che per l'anno 2020 le date di inizio dei saldi di fine stagione sono state fissate dalla Regione Piemonte secondo le indicazioni attuative già individuate con D.G.R. n. 3-8048 del 12.12.2018 con il seguente calendario:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, ossia sabato 04 gennaio 2020;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio, ossia sabato 4 luglio 2020;

Ritenuto di confermare anche per il prossimo anno 2020 la scansione temporale delle otto settimane continuative di durata dei saldi di fine stagione a decorrere dalla data di inizio delle stesse stabilita dalla Regione Piemonte, come sopra riferito;

Sentite in merito le locali Associazioni di categoria del comparto commercio ed artigianato che con nota prot. n. 102732 del 14.11.2019 sono state invitate a formulare eventuali osservazioni in merito;

Visto l'art. 15 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Vendite straordinarie*";

Vista la l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm.ii. recante "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*" ed in particolare:

- l'art. 14 avente ad oggetto "*Vendite di fine stagione*";
- l'art. 14 bis avente ad oggetto "*Vendite promozionali*", ai sensi del quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto;

Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l'articolo 27 concernente i compiti e le funzioni dei Dirigenti del Comune di Novara;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di fissare - ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 28/99 ss.mm.ii. e delle indicazioni di cui alla delibera Giunta regionale n. 3-8048 del 12.12.2018 - i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2020:

VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI (c.d. saldi invernali)

da SABATO 04 GENNAIO 2020 a VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 compresi

per la durata di otto settimane consecutive

VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE (c.d. saldi estivi)

da SABATO 4 LUGLIO 2020 a VENERDI' 28 AGOSTO 2020 compresi

per la durata di otto settimane consecutive

A V V E R T E

- ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 28/1999 e ss.mm.ii., l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse;
- ai sensi del comma 5, dell'art. 15 del d.lgs. 114/98 e ss.mm.ii., nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto;
- le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore e, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della l.r. 28/1999 e ss.mm.ii., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
- ai sensi dell'art. 14 bis della l.r. 28/1999 e ss.mm.ii., nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali ed estivi sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevoli deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, salvo il caso di "vendite promozionali effettuate sottocosto";
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
- l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.
- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii., fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Si dà atto che:

- il presente provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione;
- il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata;
- il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

Si informa che:

- il responsabile del provvedimento finale è la dott.ssa Almada Loredana Tritto – Dirigente del Servizio Servizi per le Imprese –
- la responsabilità del procedimento è assegnata alla dott.ssa Barbara BERTAMINI – Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. presso l'Unità Commercio;
- la responsabilità dell'istruttoria è assegnata alla dott.ssa Anna Felicita Virginia MARTINETTI - Istruttore Amministrativo presso l'Ufficio commercio in sede fissa dell'Unità Commercio;
- presso il Servizio Servizi per le Imprese – Unità Commercio – sito in viale Manzoni n. 8/a (V piano), tel. 0321/3703366-3360, fax 0321/3703930, mail commerc@comune.novara.it, può essere esercitato il diritto di accesso agli atti di cui alla l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii., il diritto di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ed al vigente regolamento comunale in materia;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Piemonte nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 ss.mm.ii;
 - entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novara, 25/11/2019

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Almada Tritto